

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 039/CGF
(2013/2014)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 300/CGF– RIUNIONE DEL 13 GIUGNO 2013

I COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Avv. Alessandro Zamponi – Componenti;
Dr. Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1 RICORSO U.S. AGROPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. MARGIOTTA VINCENZO SEGUITO GARA DI PLAY OUT, AGROPOLI/SAMBIASE DEL 26.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 172 del 27 maggio 2013)

La U.S. Agropoli ha proposto formale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il dipartimento interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 172 del 27 maggio 2013 con la quale è stata inflitta la sanzione di 8 giornate di squalifica al calciatore Margiotta Vincenzo a seguito dei fatti verificatisi in occasione della gara Agropoli/Sambiese del 26 maggio 2013 valevole per la fase Play-Out del Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D).

Il Giudice Sportivo, con il provvedimento oggetto del presente reclamo, ha inflitto la predetta sanzione perché il Margiotta *“calciatore in panchina, dopo avere strappato con violenza il pallone dalle mani di un componente della panchina avversaria lo colpiva con una manata al volto. Tale condotta determinava una rissa nel corso della quale, il medesimo calciatore, già raggiunto da provvedimento disciplinare di espulsione, colpiva con tre calci alla schiena un avversario riverso a terra”*.

Con il proprio atto di reclamo la società ricorrente offre una ricostruzione delle circostanze che diedero luogo alla decisione impugnata diversa da quella rappresentata nel rapporto dell'arbitro e chiede che la Corte, in riforma della decisione del Giudice sportivo, riduca la sanzione irrogata. Sostiene in particolare la reclamante che la ricostruzione dei fatti risultante dal rapporto dell'arbitro sia completamente errata; non risponderebbe al vero, infatti, che il Margiotta, nel corso della rissa dal medesimo generata (con l'atto di colpire con una manata al volto un avversario al quale aveva poco prima strappato il pallone di mano), abbia sferrato tre calci alla schiena di un avversario riverso in terra; diversamente, secondo la ricostruzione della reclamante fu proprio il Margiotta, mentre era in terra, ad essere stato colpito con diversi calci da un giocatore della squadra avversaria. In sostanza, non sarebbe imputabile al Margiotta la condotta contestata e la sanzione risulterebbe sproporzionata rispetto a quella comminata ad alcuni calciatori della società Sambiese autori effettivi dell'aggressione subita dal Margiotta dalla quale il medesimo non fece altro che difendersi.

Il reclamo è tuttavia infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto.

La Corte, infatti, esaminati gli atti, ritiene che le circostanze addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in dubbio la ricostruzione dell'accaduto per come riportata negli atti ufficiali di gara (rapporto dell'arbitro) i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell'art. 35, comma 1.1, C.G.S.. Nella fattispecie, peraltro, l'esame del rapporto arbitrale conferma come il direttore di gara non abbia avuto alcuna incertezza nella identificazione del Margiotta quale autore

della condotta contestata, a partire dall'episodio dal quale scaturì l'espulsione del medesimo fino ai momenti salienti della rissa che da tale episodio fu scatenata i quali risultano dettagliatamente descritti. Del resto neanche può essere accolta l'istanza di esame delle immagini riprodotte nel DVD allegato al reclamo, non sussistendo i presupposti che il C.G.S. prevede per l'utilizzazione di filmati e riprese televisive da parte degli Organi di giustizia sportiva.

Quanto poi alla misura della sanzione, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la stessa sia proporzionata alla natura ed alla eccezionale gravità dei fatti commessi dal Sig. Margiotta.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Agropoli di Agropoli (Salerno).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2 RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S. S.S.D. TERRACINA CALCIO 1925 ARL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI FRANCO LUCA SEGUITO GARA CORREGGESE/TERRACINA DEL 9.6.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 291 del 10.6.2013)

Con atto, spedito in data 11.6.2013, la Società Terracina Calcio 1925 preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37, comma 7, C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 291 del 10.6.2013) con la quale, a seguito della gara Correggese/Terracina, disputatasi in data 9.6.2013, era stata irrogata, a carico del calciatore Di Franco Luca della predetta Società, la sanzione della squalifica per 4 gare.

A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 11.6.2013, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la Società Terracina Calcio 1925 faceva pervenire, in data 13.6.2013, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato

Con i motivi di ricorso, la Società ricorrente contesta esclusivamente l'entità della sanzione, chiedendo una riduzione della stessa.

In merito, questa Corte reputa che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sia del tutto congrua rispetto alla gravità della condotta, poste in essere dal calciatore Di Franco Luca nei confronti dell'avversario.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dal S.S.D. Terracina Calcio 1925 di Terracina (Latina).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S. S.S.D. TERRACINA CALCIO 1925 ARL AVVERSO LA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATA SEGUITO GARA CORREGGESE/TERRACINA DEL 9.6.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 291 del 10.6.2013)

Con ricorso del 12.6.2013, la società Terracina Calcio 1925 ha impugnato la delibera, pubblicata su Com. Uff. n. 291 del 10.6.2013, con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti ha inflitto alla società la sanzione della squalifica del campo di gioco per una gara da disputare a porte chiuse.

Il provvedimento sanzionatorio si era reso necessario a causa di fatti antiregolamentari posti in essere dai sostenitori della reclamante che, in campo avverso, avevano fatto esplodere, nel proprio settore, tre petardi di notevole potenza e acceso vari fumogeni. Al termine della gara, peraltro, vari calciatori e dirigenti della società Terracina, non identificati, dopo essersi posti dinnanzi allo

spogliatoio della squadra ospitante, hanno rivolto ai componenti della stessa ripetute espressioni di carattere gravemente ed evidentemente intimidatorio e minaccioso.

La società reclamante ha chiesto a questa Corte, attraverso i motivi di impugnazione, in via principale l'annullamento della sanzione di disputare una gara a porte chiuse e in via subordinata, di commutare la sanzione in ammenda, sostenendo di non poter essere ritenuta responsabile per fatti compiuti in campo avverso e, comunque, di aver posto in essere tutti quei comportamenti idonei a prevenirli. Precisa infine che la contestazione relativa all'utilizzo di materiale pirotecnico non trovi riscontro documentale attesa la presenza di correzioni nel referto del commissario di campo che non consentano di individuare fatti e responsabilità.

Il reclamo non è meritevole di accoglimento in quanto le deduzioni difensive, integranti esclusivamente delle mere prospettazioni di parte, tendono a fornire un'interpretazione diversa dei fatti obiettivamente e chiaramente descritti nei documenti ufficiali di gara.

Nel merito la decisione del Giudice Sportivo è da ritenersi congrua in ragione del fatto che gli addebiti contestati trovano ampia conferma nel referto del Commissario di campo, nel quale non si riscontrano le problematiche grafiche censurate dalla reclamante, atto a cui l'art. 35 C.G.S. attribuisce fede probatoria privilegiata, che descrive in modo chiaro e lineare i gravi fatti posti in essere dai tifosi e tesserati della società Terracina.

Ciò tanto quanto all'esplosione di petardi e quanto al contegno minatorio tenuto, in particolar modo, dai dirigenti – oltre che dai calciatori – la cui presenza, di certo, non può far sostenere alla Società né di aver tenuto un contegno collaborativo né di poter fruire delle invocate esimenti o attenuanti per la non meglio specificata e sicuramente non provata azione di prevenzione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dal S.S.D. Terracina Calcio 1925 di Terracina (Latina).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 9 settembre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete